

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 17/07/2023**

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI DA INGIUNZIONI FISCALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **2023**, addì **17** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:50**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacinto SARNELLI.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
COLOMBO MARCO	PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	Presente
ASPESI MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
BISACCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BONICALZI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
COPPE CESARE	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
GALLUPPI LUIGI ETTORE MARIO	CONSIGLIERE	Presente
GLORIOSO ROSSELLA	CONSIGLIERE	Presente
GNOCCHI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SERATI SONIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI BELINDA	CONSIGLIERE	Assente
SORRENTINO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO THOMAS ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Presente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	20

Sono altresì presenti il Vicesindaco LONGOBARDI Rocco e gli Assessori Comunali: ALLAI Chiara Maria, CANZIANI Corrado, DALL'IGNA Germano, MAZZETTI Claudia Maria, PICCHETTI Stefania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 in materia di contabilità armonizzata;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi;
- l'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che *"gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197"*;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2022, n. 61, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/12/2022, n. 157, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

Premesso che:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, determina una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante *"Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"* disciplina, all'articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, consente la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ove a carico del debitore, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- con il provvedimento di adesione alla misura gli enti definiscono anche termini e modalità, elencate dalla norma, per l'attuazione della misura;

Considerato che:

- l'Ente intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse fino al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 che possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli

dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio eventualmente posto a carico del debitore;

- sono presenti nel bilancio dell'Ente residui riferiti agli atti sopra ricordati che beneficerebbero potenzialmente, stante la misura, di un maggior o accelerato incasso effettivo;
- la proposta di deliberazione in esame è stata sottoposta al Collegio dei Revisori (parere Allegato n. 2) e alla competente Commissione Consiliare;

Ritenuto:

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione incaricato;
- di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti:	n. 20	
astenuti:	n. 5	<i>Bisaccia, Coppe, Pignataro, Silvestrini, Zambon</i>
votanti:	n. 15	
Con voti:		
favorevoli:	n. 15	
contrari:	n. =	

DELIBERA

- 1. di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 2. di approvare** il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- 3. di trasmettere** il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione incaricato;
- 4. di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e

all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici;

IN SEGUITO

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 20
astenuti: n. =
votanti: n. 20

Con voti:
favorevoli: n. 20
contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini dell'attivazione delle gestioni conseguenti.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Allegati:

1. *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi*
2. *Parere Collegio dei Revisori*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COLOMBO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SARNELLI GIACINTO



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Procedimento e scadenze per la definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56, e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Tutti i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse e da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio ove previste a carico del debitore.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. La definizione agevolata non si applica ai crediti espressamente esclusi dalle norme richiamate all'art. 1.

Articolo 3 – Procedimento e scadenze per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 sono previste le seguenti attivazioni, modalità e scadenze:

entro il 15/09/2023	Il Comune e il Concessionario della riscossione, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, pubblicano nei rispettivi siti internet i moduli necessari al procedimento formale di definizione agevolata.
entro il 15/09/2023	Il debitore con istanza da presentarsi al Comune o al Concessionario della riscossione o a entrambi, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, può richiedere un prospetto riepilogativo dei debiti definibili in forma agevolata.

entro il 31/10/2023	Il debitore con dichiarazione da presentarsi al Comune o al Concessionario della riscossione o a entrambi, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, richiede l'applicazione della definizione agevolata preferibilmente utilizzando il modulo messo a disposizione e indicando per quali debiti intende avvalersene e in quante rate intende procedere al pagamento ai sensi e con le modalità di cui al punto successivo. Nella dichiarazione indica l'impegno a rinunciare e chiudere eventuale giudizio pendente in merito ai debiti per i quali richiede la definizione agevolata. Nel caso di richiesta rateizzazione il debitore sottoscrive nella dichiarazione di cui sopra il mandato SDD (Sepa Direct Debit) all'addebito diretto in conto corrente delle rate. Il mandato è condizione imprescindibile per la concessione della rateizzazione.
entro il 30/11/2023	Il Comune o il Concessionario della riscossione, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'eventuale diniego motivato per inapplicabilità di legge parziale o totale dell'agevolazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate, attendendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico entro il 31/12/2023 per i debiti agevolati - complessivi per il medesimo debitore da pagarsi al Comune e al Concessionario della riscossione - fino a € 2.000, indipendentemente da altre pendenze o rateizzazioni in corso; b) versamento in 24 rate mensili per i restanti debiti, senza applicazione di interessi o spese ai sensi dell'art. 24-ter del vigente Regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, con prima rata addebitata nella seconda decade di dicembre 2023 e le successive ogni ultimo giorno lavorativo del mese a partire da gennaio 2024. E' in ogni caso esclusa qualsiasi compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni di calendario, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si

tiene conto degli importi già maturati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti, non sono rimborsabili e restano integralmente dovuti se non ancora versati.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune e il Concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

parere/verbale 10/2023

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani	- Presidente
Dott. Pasquale Ascione	- Componente
Dott. Marco Maria Lombardi	- Componente

COMUNE DI GALLARATE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3199/2023 con oggetto: "Definizione agevolata debiti da ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi – Approvazione regolamento."

Il Collegio dei Revisori

nelle persone dei Sigg. Riccardo Bassani, Pasquale Ascione e Marco Maria Lombardi
procede a esaminare la proposta di deliberazione in oggetto;

considerato che

- con la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2022, n. 61, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale 17/04/2023, n. 6, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022;
- la proposta di deliberazione consiliare evidenziata in oggetto prefigura, come richiamato, nel testo della proposta, l'applicazione all'Ente del disposto di cui all'art. 1, comma 231, della legge 29/12/2022, n. 197 come consentito, a scelta dell'Ente, dall'art. 17-bis del D.L. 30/03/2023, n. 23, introdotto dalla legge di conversione 26/05/2023, n. 56 e propone l'approvazione della regolamentazione a tal fine deputata;
- l'Ente ha già ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 227 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022, ossia annullare i crediti fino a mille euro affidati al concessionario della riscossione limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, al fine di stimolare l'adempimento della quota residua del carico afferente a debiti di modesta entità e risalenti nel tempo, in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica delle fasce più deboli (vedasi parere del Collegio 9/2023);
- tale facoltà di stralcio parziale è consentita all'Ente anche i crediti superiori a 1.000 euro, mediante specifica regolamentazione di modalità e termini come individuati nella tipologia dalla norma stessa;
- come prefigura la proposta di deliberazione, l'Ente intende avvalersi della facoltà di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse fino al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 che possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019;

- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio eventualmente posto a carico del debitore;
- sono peraltro presenti nel bilancio dell'Ente residui riferiti agli atti sopra ricordati che beneficerebbero potenzialmente, stante la misura, di un maggior o accelerato incasso effettivo con necessità di annullamento o riduzione del residuo presente da parte dell'Ente, nel caso di adesione del debitore alla misura;
- l'art. 239, comma 1, lett. b) 7) prevede la competenza del Collegio dei Revisori al rilascio di pareri relativi alla regolamentazione di applicazione dei tributi locali;

rilevato che

- la proposta di deliberazione è in linea con la previsione normativa e con la finalità di norma di agevolare l'adempimento da parte dei debitori;

esprime

- parere favorevole all'adozione della deliberazione in oggetto e al relativo *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi*, allegato a parte integrante;
- invita le competenti Strutture dell'Ente al costante monitoraggio degli effetti ai fini dell'adeguamento dei residui attivi presenti in bilancio.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani	- Presidente
Dott. Pasquale Ascione	- Componente
Dott. Marco Maria Lombardi	- Componente

28/06/2023

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 3199/2023

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI DA INGIUNZIONI FISCALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 30/06/2023

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3199/2023**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Gallarate, 30/06/2023

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 3199/2023

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI DA INGIUNZIONI FISCALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE **in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 30/06/2023

Il Segretario Generale

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

